



Delibera della Giunta Regionale n. 729 del 02/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

ADEMPIMENTI DGRC N 533/2010 - REVOCA DGRC N 449 DEL 25.03.2010 PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA ASL AV ISTITUTO PASCALE E CENTRO ONCOLOGICO DI MERCOGLIANO (CROM) PER STRUTTURA DI RICOVERO INTEGRATA OSPEDALE TERRITORIO TIPO HOSPICE PER LA TERAPIA DEL DOLORE E LE CURE PALLIATIVE DI MALATI ONCOLOGICI TERMINALI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- con delibera n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha inteso fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *"nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto"*, ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi;
- con l'indicato provvedimento si è stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della Giunta Regionale *"sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione"*;
- in esecuzione dell'indicata deliberazione, risultano adottate, tra le altre, deliberazioni di Giunta Regionale, esorbitanti l'ambito della ordinaria amministrazione anche alla luce di quanto espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *"di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio"* (Corte Cost., n.468/1991, n.68/2010);
- con delibera n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale nel periodo antecedente le elezioni, è stata annullata la delibera n. 125 del 15 febbraio 2010;
- con delibera n. 533 del 02/07/2010 ad oggetto: "Sospensione degli effetti dei provvedimenti emessi nel periodo dei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010", la Giunta Regionale ha disposto di:
 1. attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;
 2. sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni richiamate sub 1, nelle more della conclusione del procedimento;
 3. incaricare il Coordinatore dell'AGC 01 di trasmettere immediatamente il provvedimento ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti, al fine dell'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;
 4. dare mandato ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.
- tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 533 del 02/07/2010, vi è, tra le altre, la delibera n. 449 del 25.3.2010, avente ad oggetto: "Progetto di collaborazione tra ASL AV – Istituto Pascale di Napoli e Centro Oncologico di Mercogliano (CROM) per la istituzione di una struttura di ricovero integrata ospedale – territorio tipo hospice per la terapia del dolore e le cure palliative di malati oncologici terminali"

CONSIDERATO che

- in attuazione del disposto della delibera di Giunta n. 533 del 02/07/2010, il Settore Assistenza Sanitaria dell'AGC 20, con nota n. 635133 del 26.07.2010, ha dato comunicazione del formale avvio al procedimento suddetto;
- gli elementi forniti dall'azienda beneficiaria del finanziamento trasmessi con nota n. 8807 del 6.8.2010 attengono alla qualità del progetto che non è elemento di valutazione nel presente atto;

- Il Settore Assistenza Sanitaria dell'AGC 20 ha proceduto altresì, all'esame istruttorio effettuando, così come prevede la citata delibera, le opportune verifiche amministrativo contabili in ordine alla compatibilità ed alla coerenza dell'adottando provvedimento di autotutela con il piano di rientro di cui all'art. 14 co. 22 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 e con la programmazione dei fondi FERS 2007 – 2013;
- che in merito alla compatibilità con il piano di rientro di cui all'art 14, comma 22, del D.L. n 78/2010, il comma 4 dell'art 77 ter del D.L. 25/6/2008 n 112, convertito con modificazione nella legge 6/8/2008 n133, esclude, dal complesso delle spese finali, tra l'altro, quelle per la sanità, cui si applica la specifica di settore. Il cap 7092 della UPB 4.15.38 dal quale prelevare le risorse necessarie è un capitolo di spesa sanitaria e, pertanto, non soggetto ai vincoli del patto di stabilità; difatti la Giunta Regionale, nel rideterminare il tetto programmatico di spesa soggetto a patto di stabilità interno, con delibera di GR n 501 del 11.06.2010 ha escluso i capitoli assegnati all'Area 20;
- che il finanziamento non rientra nella programmazione dei fondi FERS 2007-2013;
- all' indicato provvedimento non hanno fatto seguito, allo stato, atti consequenziali applicativi o esecutivi e che non sussistono elementi ostativi all'assunzione di determinazione di autotutela in merito allo stesso.

RITENUTO, per quanto sopra precisato e senza entrare nel merito del provvedimento, che non costituisce elemento di valutazione del presente atto, sussistere l'interesse pubblico alla revoca della suindicata deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 25.3.2010, in considerazione del fatto che la stessa si configura quale atto programmatico di straordinaria amministrazione con il quale la Regione assume oneri finanziari a proprio carico;

VISTI

- la DGRC n. 497 del 04/06/2010
- la DGRC n. 533 del 02/07/2010
- l'art. 1 comma 2 della L.R. 4 del 27/03/09 e l'art. 3 comma 2 della L. 108 del 17/02/1968
- l'art. 51 del vigente Statuto in tema di attribuzione della Giunta Regionale

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 25.03.2010 avente ad oggetto "Progetto di collaborazione tra ASL AV – Istituto Pascale di Napoli e Centro Oncologico di Mercogliano (CROM) per la istituzione di una struttura di ricovero integrata ospedale – territorio tipo hospice per la terapia del dolore e le cure palliative di malati oncologici terminali";
- di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, all'AGC 20 e al BURC per la pubblicazione.